



Guida per il cittadino su sovraindebitamento, risparmio e responsabilità in materia di credito al consumo

A cura di **Federica Deplano**

Il tema del sovraindebitamento non riguarda soltanto la fase patologica di chi, ormai sommerso dalle scadenze, non riesce più a pagare i propri debiti. Riguarda, prima ancora e in via preventiva, il modo in cui il credito viene offerto sul mercato, spiegato al pubblico e materialmente concesso. Attiene al diritto fondamentale del cittadino a ricevere informazioni chiare e trasparenti e al simmetrico dovere degli intermediari bancari e finanziari di verificare, con rigore professionale, se il finanziamento proposto sia effettivamente sostenibile rispetto alle reali capacità economiche del richiedente. Infine, questa complessa tematica abbraccia anche gli strumenti di tutela e composizione della crisi che l'ordinamento giuridico mette a disposizione del debitore quando l'equilibrio economico familiare o personale si rompe.

Questa guida raccoglie ed espone in forma chiara, organica e aggiornata i punti essenziali della materia, alla luce delle norme oggi vigenti — incluse le più recenti riforme entrate in vigore nel 2026 — e degli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti.

Indice

- 1.** Il principio di fondo: risparmio tutelato e credito responsabile
- 2.** Che cosa si intende per credito al consumo
- 3.** Il diritto del cittadino ad essere informato bene prima di firmare
- 4.** Il dovere della banca o finanziaria di verificare il merito creditizio
- 5.** Il diritto a conoscere l'esito delle banche dati e il tema delle decisioni automatizzate
- 6.** Polizze, servizi accessori e costi nascosti
- 7.** Estinzione anticipata del finanziamento: i diritti del consumatore
- 8.** Quando il cittadino è già in crisi: che cos'è il sovraindebitamento
- 9.** Il quadro sistematico degli strumenti giuridici per il cittadino sovraindebitato
- 10.** Approfondimento I: La ristrutturazione dei debiti del consumatore (Artt. 67–73 CCII)
- 11.** Approfondimento II: La liquidazione controllata del sovraindebitato (Artt. 268–277 CCII)
- 12.** Il ruolo centrale dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- 13.** Sovraindebitamento, giudizio di convenienza (cram down) e confronto tra le procedure
- 14.** Risparmio e credito: il vero punto di equilibrio dell'ordinamento
- 15.** Cosa deve sapere, in pratica, un cittadino prima di chiedere un finanziamento
- 16.** Cosa deve sapere chi è già sovraindebitato
- 17.** I principali orientamenti giurisprudenziali da ricordare
- 18.** Conclusione

FAQ essenziali per il cittadino: risposte pratiche ai dubbi più frequenti

Casi concreti: l'applicazione pratica nelle aule di giustizia

Quali documenti servono per una valutazione seria sul sovraindebitamento (Guida alla raccolta del dossier)

I 5 errori da evitare

Modello pratico di autovalutazione per il cittadino (Check-list di orientamento)

I principi chiave da ricordare (Quadro sinottico finale)

1. Il principio di fondo: risparmio tutelato e credito responsabile

La pietra angolare dell'intero sistema si rinviene nella Carta Costituzionale. L'art. 47 Cost. stabilisce infatti che la Repubblica "incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme" e "disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito".

Questa previsione di rango primario ha un significato profondo: nell'ordinamento italiano il credito non è considerato una mera attività commerciale neutra, lasciata al libero gioco della domanda e dell'offerta senza filtri. Al contrario, costituisce un settore altamente regolamentato e sottoposto a regole speciali di vigilanza e correttezza, proprio perché l'erogazione del credito può incidere in modo decisivo sulla stabilità economica delle famiglie, sulla dignità della persona e sulla tenuta stessa del tessuto sociale.

Da questa premessa costituzionale discende un'idea centrale nel diritto vivente: il credito deve essere responsabile. Le decisioni giurisprudenziali di merito hanno descritto questa logica come un rapporto bilaterale composto da due profili strettamente complementari:

- **Responsible lending (erogazione responsabile del credito):** rappresenta il preciso dovere professionale del finanziatore di prestare denaro con prudenza, trasparenza e previa adeguata verifica della solvibilità del cliente, astenendosi dal collocare sul mercato prodotti finanziari insostenibili per il destinatario.
- **Responsible borrowing (assunzione responsabile del debito):** identifica il correlato dovere del consumatore di agire con prudenza nella gestione delle proprie finanze e, soprattutto, con assoluta buona fede, completezza e veridicità nelle informazioni patrimoniali e reddituali rese all'istituto di credito al momento della richiesta del prestito.

In altre parole, la legge non tutela soltanto l'interesse economico ad ottenere un finanziamento, ma protegge soprattutto il diritto del cittadino a non essere indotto o accompagnato verso un indebitamento strutturalmente insostenibile.

2. Che cosa si intende per credito al consumo

Nel linguaggio giuridico e pratico, per "credito al consumo" si intendono tutte quelle forme di finanziamento concesse a persone fisiche che agiscono per esigenze personali o familiari, ossia per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Rientrano in questa ampia categoria:

- i prestiti personali non finalizzati (liquidità);
- i finanziamenti finalizzati all'acquisto di specifici beni o servizi (es. acquisto dell'automobile, di elettrodomestici, arredamento, cure mediche);
- i contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- le aperture di credito rotative (cosiddette carte di credito revolving) e altre forme analoghe di dilazione o facilitazione di pagamento.

Il legislatore europeo e quello nazionale guardano a questo settore con particolare attenzione protettiva poiché il consumatore si trova fisiologicamente in una situazione di asimmetria informativa e

contrattuale: l'intermediario finanziario è un operatore professionale che conosce a fondo regole, costi occulti, rischi finanziari, calcoli attuariali e tecniche di redazione contrattuale; il cittadino comune, invece, dispone di strumenti conoscitivi molto più limitati e tende a concentrarsi unicamente sull'importo della singola rata mensile.

Per riequilibrare questa disparità, la disciplina di settore insiste su tre pilastri fondamentali:

- 1** Un'informazione precontrattuale chiara, standardizzata e completa, affinché il consumatore comprenda esattamente a cosa va incontro prima ancora di apporre la propria firma.
- 2** La rigorosa valutazione preventiva del merito creditizio, intesa come sbarramento contro il rischio di insolvenza.
- 3** Un apparato di rimedi effettivi, azionabili qualora il contratto contenga clausole abusive o costi occulti, oppure laddove il credito sia stato concesso o gestito in modo scorretto dall'intermediario.

3. Il diritto del cittadino ad essere informato bene prima di firmare

3.1 Le informazioni precontrattuali e l'evoluzione normativa

Il diritto a una corretta informazione nasce ben prima della stipula del contratto. Già il regime normativo introdotto dal d.lgs. 141/2010 prevedeva che il finanziatore dovesse valutare il merito creditizio del consumatore e che, qualora il rifiuto della domanda di credito dipendesse da dati negativi presenti in una banca dati (ad esempio i Sistemi di Informazioni Creditizie), fosse tenuto a informare il richiedente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, fornendo gli estremi della banca dati interrogata.

Con la disciplina oggi vigente, notevolmente rafforzata dal d.lgs. 212/2025, la tutela preventiva ha compiuto un ulteriore passo avanti: il consumatore ha il diritto incondizionato a ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulla proposta di credito e, prima della conclusione del contratto, ha diritto a una valutazione approfondita del proprio merito creditizio.

Sul versante parallelo del credito immobiliare ai consumatori (i mutui ipotecari o fondiari destinati all'acquisto dell'abitazione), già il d.lgs. 72/2016 aveva stabilito l'obbligo per l'istituto mutuante di consegnare al consumatore informazioni personalizzate attraverso un documento denominato PIES (Prospetto informativo europeo standardizzato). Tale documento deve essere fornito in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, garantendogli inoltre un periodo di riflessione obbligatorio di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata.

3.2 Informazione chiara significa informazione davvero utile

La giurisprudenza amministrativa e civile ha più volte chiarito un principio cardine: soprattutto nel complesso ambito dei servizi bancari e finanziari, non basta che un'informazione sia formalmente presente all'interno di fitti fascicoli contrattuali; essa deve essere sostanzialmente comprensibile e

concretamente utile al cittadino medio per confrontare le diverse offerte commerciali e capire senza sforzi interpretativi il costo complessivo dell'operazione.

In particolare, i giudici hanno evidenziato tre aspetti fondamentali:

- **La centralità del TAEG:** il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) rappresenta un dato essenziale e imprescindibile, poiché sintetizza in un unico indicatore percentuale il costo complessivo del credito su base annua (comprensivo di interessi e spese obbligatorie), consentendo al consumatore una reale comparazione tra prodotti diversi.
- **L'insufficienza dei rinvii generici:** l'inserimento nel testo contrattuale di rinvii vaghi o generici ad altre fonti informative esterne non è sufficiente a colmare eventuali omissioni o lacune informative su elementi essenziali del rapporto di finanziamento.
- **Il divieto di pratiche decettive:** un'informazione formulata in maniera fuorviante, reticente o ambigua può integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta, specialmente quando tale ambiguità incide sulla corretta percezione del costo reale del denaro, sull'effettiva facoltatività di prodotti assicurativi accessori o sulla natura stessa del finanziamento sottoscritto.

3.3 Non basta rinviare genericamente alla legge

Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta con fermezza sul tema della trasparenza contrattuale, affermando che un contratto di credito al consumo non soddisfa il requisito legale di chiarezza e comprensibilità se, per l'individuazione di informazioni essenziali, si limita a rinviare a disposizioni legislative nazionali che, a loro volta, rimandano ad altre norme (cosiddetti rinvii "a cascata"). Il consumatore non può essere costretto a compiere ricerche giuridiche per comprendere la portata del proprio impegno: deve poter desumere direttamente dalla lettura del testo contrattuale tutti i propri diritti e obblighi, compresi i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso.

4. Il dovere della banca o finanziaria di verificare il merito creditizio

4.1 La regola generale e le novità del 2026

L'art. 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB), originariamente introdotto dal d.lgs. 141/2010, stabiliva già che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore dovesse valutare il merito creditizio del consumatore basandosi su informazioni adeguate, se del caso fornite dallo stesso consumatore e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

A partire dal 10 gennaio 2026, con l'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. 212/2025, questa disciplina è stata sensibilmente irrigidita e rafforzata. Oggi la legge impone al finanziatore di svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio, precisando espressamente che tale attività deve essere condotta anche nell'interesse del consumatore, con la specifica finalità di prevenire pratiche di concessione irresponsabile del credito e situazioni di sovraindebitamento.

Il decreto del 2025 delinea un perimetro operativo rigoroso per gli intermediari, precisando che:

- **Proporzionalità e necessità:** le informazioni raccolte sull'utente devono essere necessarie, adeguate e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore economico e ai rischi specifici del contratto di credito per il consumatore.
- **Pluralità delle fonti:** i dati utilizzati per l'istruttoria possono provenire da fonti interne all'istituto, da fonti esterne pertinenti e dalle dichiarazioni rese dal consumatore stesso.

- **Obbligo di verifica:** le informazioni acquisite non possono essere recepite passivamente, ma devono essere opportunamente verificate dall'intermediario attraverso controlli documentali incrociati.
- **Divieto di utilizzo dei social network:** per tutelare la riservatezza e la dignità del cittadino ed evitare profilazioni improprie, la normativa stabilisce espressamente che i social network non costituiscono fonti esterne utilizzabili ai fini della valutazione del merito creditizio.
- **Condizione di erogabilità:** il finanziamento può essere materialmente erogato solo ed esclusivamente se l'esito della valutazione indica che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità pattuite.

4.2 La funzione della verifica: proteggere il consumatore dal sovraindebitamento

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito in modo inequivocabile la ratio dell'obbligo di verifica del merito creditizio: esso non è posto soltanto a presidio della stabilità patrimoniale della singola banca o del mercato finanziario nel suo complesso, ma serve direttamente a evitare che il credito venga concesso a consumatori non solvibili, mirando a proteggerli dal rischio di sovraindebitamento e di insolvenza.

Questo medesimo principio trova piena conferma anche nella disciplina del credito immobiliare di cui al d.lgs. 72/2016, ove si impone al finanziatore di effettuare una valutazione approfondita tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (reddito, spese fisse, altri impegni finanziari) per verificare le reali prospettive di adempimento del mutuatario lungo l'intera durata del rapporto.

4.3 Violazione del dovere di verifica: quali conseguenze giuridiche

Quando un intermediario viola l'obbligo di valutare adeguatamente la solvibilità del cliente e concede un prestito palesemente insostenibile, quali sono le ricadute sul piano giuridico? Dalle fonti giurisprudenziali emerge un quadro articolato:

- **Il principio europeo di effettività delle sanzioni:** la Corte di giustizia ha affermato che la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e la violazione degli obblighi informativi precontrattuali possono essere sanzionate dagli ordinamenti nazionali anche in modo differente, a condizione però che le sanzioni previste siano sempre effettive, proporzionate e dissuasive per l'intermediario inadempiente.
- **La responsabilità civile dell'intermediario:** numerose pronunce di merito italiane riconoscono che l'obbligo di valutazione del merito creditizio costituisce un dovere professionale qualificato e serio, strettamente collegato ai principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e alla diligenza del buon banchiere (art. 1176, comma 2, c.c.). Di conseguenza, il finanziatore può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati al cliente qualora conceda credito in modo irresponsabile o abusivo, aggravando il suo stato di dissesto.
- **L'assenza di automatismi risarcitori:** altre decisioni della magistratura precisano tuttavia che il risarcimento del danno non scatta mai in modo automatico per il solo fatto della violazione formale della norma. Il consumatore che agisce in giudizio ha l'onere di allegare e provare in modo rigoroso la propria concreta situazione economica all'epoca del prestito, il nesso di causalità e lo specifico pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale sofferto; in mancanza di tali allegazioni e prove, la domanda risarcitoria viene respinta.

4.4 Su chi grava l'onere della prova in giudizio?

Sul delicato tema della ripartizione dell'onere probatorio nelle cause aventi ad oggetto la concessione abusiva o irresponsabile di credito al consumo, si registrano due sensibilità complementari nella giurisprudenza di merito:

- Un primo orientamento afferma che, in virtù del principio di vicinanza della prova e della natura contrattuale/precontrattuale dell'obbligo, laddove il consumatore contesti la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio, spetta al finanziatore dimostrare di aver adempiuto correttamente all'istruttoria, impiegando la specifica diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e producendo la documentazione acquisita all'epoca della stipula.
- Un secondo indirizzo giurisprudenziale pone invece l'accento sugli oneri di allegazione del debitore: prima ancora di esigere la prova liberatoria dalla banca, il consumatore deve quanto meno allegare e documentare l'esistenza, al momento della richiesta del prestito, di una situazione concreta di grave squilibrio patrimoniale, di una storia creditizia già compromessa o critica, nonché l'esistenza di un danno effettivo derivante dall'erogazione di quella specifica somma.

4.5 Anche il consumatore ha precisi doveri di correttezza

La responsabilità nella fase di accesso al credito non è mai a senso unico. La giurisprudenza più recente ribadisce con forza che anche il consumatore è gravato da un dovere inderogabile di lealtà e correttezza, che si traduce nell'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere e complete.

Emblematica in tal senso è una pronuncia di merito del 2025, nella quale il Tribunale ha ritenuto ostativo all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti il fatto che la debitrice, in sede di richiesta dei finanziamenti, avesse reso dichiarazioni mendaci su elementi determinanti per la corretta valutazione del suo merito creditizio, quali lo stato di convivenza, l'esistenza e l'ammontare di un canone di locazione e le reali disponibilità economiche complessive del proprio nucleo familiare.

Il principio da trarre è netto: la rete di protezione approntata dalla legge contro il credito irresponsabile tutela il contraente debole ma onesto; non copre, invece, il debitore che abbia artatamente costruito l'ottenimento del finanziamento su informazioni false, alterate o volutamente incomplete.

5. Il diritto a conoscere l'esito delle banche dati e il tema delle decisioni automatizzate

Come accennato, la disciplina del Testo Unico Bancario prevede ormai da tempo una garanzia di trasparenza immediata: qualora una domanda di credito venga rifiutata sulla base delle informazioni contenute in una banca dati creditizia, il finanziatore deve informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati utilizzata, così da consentirgli di verificare l'esattezza dei dati registrati ed eventualmente chiederne la rettifica o la cancellazione.

A partire dal 2026, per effetto del d.lgs. 212/2025, questa tutela si estende a una delle frontiere più delicate della finanza moderna: l'impiego di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale per il *credit scoring*. Oggi, se la valutazione del merito creditizio si fonda, anche solo parzialmente, su un trattamento automatizzato di dati personali, la legge riconosce espressamente al consumatore quattro diritti fondamentali:

1	Il diritto a ottenere l'intervento umano da parte del finanziatore, affinché la pratica non sia gestita esclusivamente da una macchina.
2	Il diritto a ricevere una spiegazione chiara e comprensibile della logica sottesa alla valutazione automatizzata, dei parametri impiegati e dei rischi connessi a tale trattamento.
3	Il diritto a esprimere la propria opinione e a fornire chiarimenti sulla propria situazione economica o su eventuali anomalie rilevate dal sistema.
4	Il diritto a chiedere un riesame effettivo della valutazione del merito creditizio e della conseguente decisione di rifiuto o di concessione del credito.

Si tratta di un rafforzamento estremamente rilevante della posizione giuridica del cittadino, poiché impedisce che il diniego di accesso al credito — o l'applicazione di condizioni economiche più onerose — sia il frutto di una decisione algoritmica opaca, spersonalizzata e di fatto incontestabile.

6. Polizze, servizi accessori e costi nascosti

Uno dei terreni più scivolosi e conflittuali nella pratica quotidiana del credito al consumo riguarda il collocamento, contestuale al prestito, di polizze assicurative (es. polizze Credit Protection Insurance a copertura del rischio di morte, invalidità o perdita dell'impiego) e di altri servizi accessori. Spesso tali prodotti fanno lievitare sensibilmente l'esborso complessivo a carico del cliente.

Sul punto, le regole desumibili dalla normativa e dalla giurisprudenza sono rigorose:

- **Inclusione nel costo totale del credito (e nel TAEG):** i premi relativi alle polizze assicurative rientrano a pieno titolo nel calcolo del costo totale del credito (e devono quindi essere inclusi nel TAEG) tutte le volte in cui la stipula della copertura assicurativa è imposta dal finanziatore come obbligatoria per ottenere il finanziamento, oppure per ottenerlo alle specifiche condizioni economiche offerte.
- **Chiarezza sulla natura facoltativa:** laddove la polizza venga qualificata come meramente facoltativa, tale natura opzionale deve essere rappresentata al consumatore in modo limpido e inequivocabile, senza ambiguità lessicali, pressioni commerciali indebite o artifici grafici nella modulistica (come caselle pre-spuntate o firme raccolte in blocco).
- **Indici concreti di facoltatività:** affinché una polizza possa dirsi realmente facoltativa, tale caratteristica deve emergere con evidenza sia dal testo contrattuale sia dalla documentazione informativa precontrattuale. A titolo esemplificativo, in una nota decisione giurisprudenziale milanese è stata valorizzata, quale indice concreto di effettiva facoltatività e trasparenza, la presenza nel prospetto informativo di due TAEG distinti, calcolati rispettivamente con l'inclusione e con l'esclusione del premio assicurativo, così da rendere immediatamente percepibile al cliente l'impatto economico della scelta opzionale.

Per il cittadino, il criterio pratico di orientamento è dunque il seguente: ogni singola voce di costo connessa o abbinata al finanziamento deve essere illustrata dall'intermediario in modo tale da far comprendere immediatamente se sia obbligatoria o facoltativa e in quale misura incida sul costo complessivo dell'operazione.

7. Estinzione anticipata del finanziamento: i diritti del consumatore

La disciplina dell'estinzione anticipata del finanziamento (che si verifica quando il consumatore decide di rimborsare il capitale residuo prima della scadenza naturale del piano di ammortamento, ovvero quando rinnova anticipatamente una cessione del quinto) riveste un'enorme importanza pratica ed economica.

7.1 Il principio generale della riduzione del costo totale

La giurisprudenza nazionale ed europea più recente (a partire dalla storica sentenza Lexitor della Corte di giustizia, recepita dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione) afferma con assoluta chiarezza che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha sempre diritto a una riduzione equa e proporzionale del costo totale del credito per la parte corrispondente alla durata residua del contratto. Tale riduzione non riguarda soltanto gli interessi non ancora maturati, ma si estende a tutti gli altri costi connessi al contratto.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la nozione di "costo totale del credito" abbraccia indistintamente tutti gli oneri economici — inclusi interessi, commissioni di istruttoria, spese di intermediazione e altre spese amministrative — che il consumatore è tenuto a pagare in relazione al contratto di finanziamento.

7.2 Nullità delle clausole che escludono il rimborso

Di frequente i moduli contrattuali predisposti dagli istituti di credito contengono clausole che dichiarano determinate commissioni come "non rimborsabili" in caso di estinzione anticipata. La giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi clausola contrattuale che escluda o limiti il diritto del consumatore al rimborso proporzionale del costo totale del credito in sede di estinzione anticipata è colpita da nullità, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in violazione dell'art. 33 del Codice del consumo (nullità di protezione) e dell'art. 125-sexies TUB.

In termini pratici, il cittadino non perde mai il diritto alla restituzione delle quote di costo non maturate solo perché aveva firmato una clausola che negava tale rimborso.

7.3 Quali costi devono essere restituiti? Il superamento della distinzione *up front* / *recurring*

Per lungo tempo la prassi bancaria aveva distinto tra costi *recurring* (costi continuativi legati alla durata del prestito, ritenuti rimborsabili) e costi *up front* (costi fissi legati alla sola fase genetica di istruttoria e stipula del contratto, di cui le banche negavano la restituzione).

Le fonti normative e giurisprudenziali più recenti si orientano ormai decisamente nel senso della rimborsabilità di tutte le componenti del costo totale del credito, superando l'opaca distinzione tra oneri *up front* e *recurring* a danno del consumatore. Inoltre, nell'obbligo di restituzione per la quota parte non goduta rientrano anche i premi relativi alle polizze assicurative collegate al finanziamento, secondo i termini previsti dalla disciplina di settore.

7.4 Il criterio di calcolo del rimborso

Con riferimento ai contratti sottoscritti sotto il vigore della riforma introdotta dal d.l. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), la legge impone un preciso onere di trasparenza: il contratto di credito deve indicare in modo chiaro ed esplicito il criterio matematico di riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi in caso di rimborso anticipato, specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare (*pro rata temporis*, basato sul tempo residuo) oppure il criterio del costo ammortizzato (che segue la curva degli interessi del piano di ammortamento). La norma stabilisce altresì che, in mancanza di una diversa ed espressa indicazione contrattuale, si applica per legge il criterio del costo ammortizzato.

8. Quando il cittadino è già in crisi: che cos'è il sovraindebitamento

Quando le tutele preventive non sono bastate o quando sopraggiungono eventi avversi nella vita della persona, il cittadino può trovarsi nell'impossibilità di onorare gli impegni assunti. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) disciplina organicamente le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, sia esso un consumatore, un professionista, un imprenditore minore o un imprenditore agricolo, nelle forme previste dalla legge.

Le decisioni giurisprudenziali in materia definiscono il sovraindebitamento come una situazione perdurante di squilibrio economico-finanziario tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile ovvero i flussi di cassa disponibili, tale da determinare una rilevante difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Le due nozioni tecniche di riferimento delineate dal Codice sono:

- **Stato di crisi:** lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici (le entrate previste) a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei successivi dodici mesi.
- **Stato di insolvenza:** lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è ormai più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nella realtà quotidiana delle famiglie, questa condizione di dissesto non è quasi mai frutto di malafede, ma può derivare da molteplici fattori critici, spesso concatenati tra loro:

- la perdita improvvisa del posto di lavoro o la cassa integrazione;

- un drastico calo del reddito familiare complessivo;
- la crisi o la chiusura di una precedente attività economica autonoma;
- separazioni coniugali, divorzi, lutti o gravi squilibri negli assetti familiari;
- spese impreviste e incompressibili (es. cure mediche urgenti, assistenza a familiari non autosufficienti);
- una spirale di finanziamenti e prestiti (spesso revolving o rifinanziamenti) accumulati in un arco temporale troppo stretto nel tentativo disperato diappare le falle di liquidità.

9. Il quadro sistematico degli strumenti giuridici per il cittadino sovraindebitato

Per consentire alla persona fisica di uscire legalmente dalla spirale del debito e realizzare la propria riabilitazione economica (*fresh start*) nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza predispone un sistema articolato di procedure concorsuali.

Per il cittadino persona fisica (consumatore), gli strumenti principali e centrali sono due:

1

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): procedura concorsuale a carattere volontario e pianificatorio ("concordato coattivo"), riservata esclusivamente a chi riveste la qualifica di consumatore, che consente di ristrutturare e falcidiare i debiti attraverso un piano sostenibile sottoposto direttamente all'omologazione del Tribunale, senza necessità del voto o del consenso dei creditori.

2

La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): procedura concorsuale a carattere marcatamente liquidatorio (equivalente, in scala ridotta, alla liquidazione giudiziale), aperta a qualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore, professionista, ex imprenditore) che non sia in grado di proporre o sostenere un piano di ristrutturazione, ma disponga di beni o di quote di reddito eccedenti il minimo vitale da destinare al soddisfacimento dei creditori per ottenere, dopo un triennio, l'esdebitazione di diritto.

Accanto a questo fondamentale binarismo, per completezza sistematica il cittadino deve conoscere l'esistenza di due ulteriori istituti complementari previsti dal medesimo Codice della crisi per situazioni particolari:

- **L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII):** è un istituto di estremo favore destinato alla persona fisica meritevole (assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento) che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La legge considera "incapiente" anche chi possiede un reddito annuo che, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento familiare, non supera l'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Concessa dal giudice (una sola volta nella vita) tramite domanda presentata con l'OCC, cancella immediatamente tutti i debiti, fatto salvo l'obbligo di pagare i creditori qualora nei quattro anni successivi sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfarli in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.
- **Le procedure familiari (art. 66 CCII) e il Concordato minore (artt. 74-83 CCII):** qualora più membri della stessa famiglia siano sovraindebitati conviventi (o il sovraindebitamento abbia

un'origine comune), essi possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi congiunto. Qualora invece il cittadino non possa accedere al piano del consumatore perché ha contratto debiti d'impresa, professionali o "promiscui" (e non voglia ricorrere alla liquidazione controllata), lo strumento negoziale a sua disposizione è il concordato minore, che ricalca la struttura del vecchio accordo di composizione della crisi e richiede, a differenza del piano del consumatore, l'approvazione a maggioranza qualificata dei creditori ammessi al voto.

Nei capitoli seguenti vengono analizzati nel massimo dettaglio tecnico-operativo i due strumenti cardine: la ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata.

10. Approfondimento I: La ristrutturazione dei debiti del consumatore (Artt. 67-73 CCII)

10.1 Natura giuridica, funzione sociale e filosofia del fresh start

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (che ha sostituito il "piano del consumatore" della Legge n. 3/2012) è lo strumento d'elezione attraverso il quale il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, propone ai creditori un piano che indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, riorganizzando i debiti e pagandoli, in tutto o anche solo in parte (a stralcio/falcidia), secondo scadenze realmente sostenibili.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 65/2022; Trib. Milano, sent. n. 341/2025), si tratta di una procedura concorsuale a carattere volontario che rientra nella categoria dei cosiddetti "concordati coattivi": la sua caratteristica qualificante risiede nel fatto che si prescinde totalmente dal consenso e dalla votazione dei creditori. I creditori devono essere informati della proposta e hanno il pieno diritto di formulare osservazioni o contestare la convenienza del piano, ma la decisione finale di omologazione è rimessa unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica.

La finalità profonda dell'istituto, costantemente scolpita dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 245/2019, n. 65/2022 e n. 121/2024) e dai tribunali, è quella del cosiddetto *fresh start* ("nuovo inizio"): l'ordinamento mira a "ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato", un soggetto contrattualmente e socialmente debole, bilanciando tale beneficio con la garanzia che i creditori non ricevano un trattamento deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

10.2 Il presupposto soggettivo: la nozione rigorosa di "consumatore"

Possono accedere a questa specifica procedura esclusivamente le persone fisiche che rivestono la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII. Tale norma definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone o di capitali (regolata nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile), a condizione però che acceda allo strumento esclusivamente per debiti contratti nella qualità di consumatore (ossia per esigenze personali, familiari o abitative, senza commistione con debiti d'impresa, societari o professionali).

10.3 La libertà di contenuto del piano e le sue potenzialità operative (Art. 67 CCII)

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII, la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale (falcidia) e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Questa ampia autonomia negoziale consente di modellare il piano sulle reali caratteristiche del debitore:

1

Patrimonio messo a disposizione ed esclusione di beni: la libertà negoziale riguarda anche il perimetro del patrimonio messo a disposizione (che può essere non necessariamente l'intero patrimonio, ma anche solo una parte di esso, purché con chiara motivazione resa al giudicante in deroga all'art. 2740 c.c. e nel rispetto della convenienza rispetto alla liquidazione).

2

Durata elastica del piano: come precisato dalla giurisprudenza più recente (cfr. Trib. Crotone, sent. n. 15 del 21 aprile 2026), la normativa sul sovraindebitamento non prevede un limite massimo inderogabile di durata del piano del consumatore; la dilazione temporale (anche pluriennale) va valutata caso per caso in relazione alla sostenibilità economica complessiva della proposta e all'esigenza di garantire la migliore soddisfazione possibile dei creditori senza mai comprimere il "minimo vitale" del debitore e della sua famiglia.

3

Falcidia dei crediti privilegiati e dei tributi (inclusa l'IVA): il piano può prevedere il pagamento anche solo parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC. In tale quadro rientra pienamente anche la falcidiabilità dei debiti fiscali e tributari, compresa l'IVA.

4

Falcidia e scioglimento della cessione del quinto e dei pignoramenti dello stipendio (Art. 67, comma 3, CCII): una delle leve più potenti per restituire ossigeno immediato allo stipendio o alla pensione del cittadino è prevista dal comma 3 dell'art. 67 CCII, secondo cui la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. La Corte Costituzionale (sent. n. 65/2022) ha chiarito che tale regola si applica non solo alle cessioni volontarie del quinto, ma anche alle ordinanze giudiziali di assegnazione del credito conseguenti a pignoramenti presso terzi dello stipendio o della pensione: con l'omologa del piano, la trattenuta originaria viene meno e il creditore cessionario o pignorante viene soddisfatto secondo le nuove percentuali e modalità stabilite nel piano, in ossequio alla *par condicio creditorum*.

5

La salvaguardia della prima casa e la prosecuzione del mutuo ipotecario (Art. 67, comma 5, CCII): per evitare che il cittadino perda la propria casa, la legge consente espressamente di escludere l'abitazione principale dalla liquidazione, prevedendo nel piano il rimborso, alle scadenze originariamente convenute, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore. Ciò è possibile se il debitore, alla data del deposito della domanda, ha regolarmente adempiuto le proprie obbligazioni (è in pari con le rate) oppure se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

10.4 Il corredo documentale obbligatorio per legge (Art. 67, comma 2, CCII)

Affinché la domanda (che si presenta tramite l'OCC al Tribunale competente in base alla residenza del consumatore) sia ammissibile, l'art. 67, comma 2, CCII stabilisce che essa deve essere obbligatoriamente corredata dall'elenco:

a	di tutti i creditori, con l'indicazione precisa delle somme dovute e delle rispettive cause legittime di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche);
b	della consistenza e della composizione del patrimonio attivo (mobiliare, immobiliare, crediti) del debitore;
c	degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni (vendite di immobili o auto, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali, rinunce a eredità, ecc.);
d	delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e	degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione analitica di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

A tale documentazione si accompagna la relazione particolareggiata dell'OCC (art. 68 CCII), che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

10.5 Le condizioni soggettive ostative e il nuovo volto della “meritevolezza” (Art. 69 CCII)

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, il consumatore non può accedere alla procedura in presenza di specifiche condizioni ostative:

- **Condizioni oggettive temporali:** se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- **Condizione soggettiva:** se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (oltre all'assenza di atti in frode ai creditori).

Sul requisito soggettivo della cosiddetta “meritevolezza”, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 3583 del 17 febbraio 2026; Cass. n. 22890/2023) ha scolpito l'evoluzione normativa intervenuta rispetto all'originaria Legge n. 3/2012:

- **L'abbandono del triplice test rigido ed “eticizzante”:** il legislatore ha definitivamente abbandonato la vecchia nozione di “meritevolezza” intesa in senso moralistico o punitivo, che in passato escludeva dal beneficio chiunque avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di adempierle o avesse anche solo colposamente determinato il sovraindebitamento con un ricorso al credito non proporzionato.
- **Il parametro attuale della colpa grave, malafede o frode:** nel regime vigente del CCII, la meritevolezza non è esclusa da condotte incolpevoli o connotate da colpa lieve (cfr. Trib. Milano, sent. n. 341/2025). L'accesso all'istituto richiede una valutazione complessiva e concreta (muovendo dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata e dalle ragioni dell'incapacità di adempiere ex art. 68 CCII, calate nella situazione personale e familiare del soggetto) volta

unicamente a verificare che non vi siano profili di colpa connotati da gravità, dolo/malafede o frode.

Dal confronto tra le più recenti sentenze di legittimità e di merito (2025-2026) emergono con nitidezza i confini applicativi pratici tra indebitamento scusabile e colpa grave:

1. Quando la colpa grave è **ESCLUSA** (Piano omologabile)

- **La mera sproporzione aritmetica non basta:** il Tribunale di Crotone ha chiarito che la semplice sproporzione numerica tra l'entità del debito accumulato e il patrimonio/reddito del debitore non è, da sola, indice di colpa grave; occorre guardare alle cause concrete del dissesto.
- **Bisogni primari ed eventi imprevedibili sopravvenuti:** la colpa grave è esclusa tutte le volte in cui i finanziamenti erano all'origine proporzionati alle entrate (ad es. presenza di lavoro a tempo indeterminato e doppio reddito coniugale) e sono stati contratti per esigenze di vita primarie, abitative o familiari (senza intenti speculativi o voluttuari), mentre l'incapacità di pagare è scaturita *ex post* da eventi oggettivi e imprevedibili: abbandono della casa coniugale da parte del coniuge, separazione, perdita del lavoro, crisi pandemica, gravi patologie di figli o familiari, sinistri stradali, interventi chirurgici invalidanti o aumento vertiginoso della rata del mutuo a tasso variabile (cfr. Trib. Massa, sent. n. 67/2025; Trib. Crotone, sent. n. 15/2026; Trib. Napoli).
- **Il ruolo scriminante della mancata verifica del merito creditizio da parte della banca (Art. 69, comma 2, CCII):** il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del TUB (concedendo prestiti senza valutare il merito creditizio del cliente rispetto al reddito disponibile dedotto il mantenimento dignitoso), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza del piano, né può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

2. Quando la colpa grave o la malafede sono **RAVVISATE** (Piano inammissibile)

- **Accesso "seriale" e gravemente imprudente al credito senza ragioni di necessità:** nella recente Ordinanza n. 3583/2026, la Corte di Cassazione ha confermato il diniego di omologa per colpa grave in un caso di accesso "seriale" e ripetuto al credito, caratterizzato da una disinvolta eccedenza delle rate sin dall'origine rispetto al reddito netto, nell'ottica di "prestiti per coprire altri prestiti" privi di una chiara e documentata finalizzazione a bisogni di necessità o ad eventi impreveduti *ex ante*.
- **Sperpero, azzardo e occultamento:** sussiste colpa grave o frode in presenza di sperpero del denaro in beni futili o di lusso, operazioni finanziarie di puro rischio, assunzione di debiti con il deliberato proposito di non pagarli o occultamento dell'attivo.
- **Dichiarazioni mendaci in fase di istruttoria bancaria:** come affermato dalla giurisprudenza di merito del 2025, è ostativo all'omologa il comportamento del debitore che, al momento della richiesta dei prestiti, abbia reso dichiarazioni false o reticenti su elementi essenziali (convivenza, canone di locazione, redditi del nucleo), inducendo in errore la finanziaria.

10.6 Il procedimento, le misure protettive e gli effetti conformativi dell'omologazione (Artt. 70–71 CCII)

Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (art. 67, comma 6, CCII) e si articola in tre fasi:

1	<p>Decreto di apertura e misure protettive (Art. 70, commi 1-4, CCII): verificata l'ammissibilità giuridica e la completezza documentale, il giudice dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area del sito web del Tribunale e la comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC. Su istanza del debitore, con il medesimo decreto il giudice può concedere le misure protettive del patrimonio, disponendo la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</p>
2	<p>Contraddittorio con i creditori (Art. 70, commi 3 e 6, CCII): nei venti giorni successivi alla comunicazione, i creditori possono presentare osservazioni e contestazioni (anche sulla convenienza). Scaduto il termine, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie per superare le osservazioni (ad es. rimodulando la rata o la durata, come avvenuto nel caso deciso da Trib. Crotone n. 15/2026).</p>
3	<p>Sentenza di homologazione ed effetti sostanziali e processuali (Art. 70, comma 7, CCII): se i presupposti di ammissibilità, meritevolezza, fattibilità e convenienza sono soddisfatti, il giudice pronuncia sentenza di homologazione del piano (impugnabile con reclamo ex artt. 50 e 51 CCII), dichiarando formalmente chiusa la procedura decisoria.</p>

Gli effetti della sentenza di omologa sono di straordinaria portata protettiva per il cittadino:

- **Effetto conformativo e sostitutivo dell'obbligazione (Esdebitazione):** come chiarito in modo cristallino dal Tribunale di Palermo, per effetto dell'omologazione la pretesa creditoria viene conformatata secondo i termini e le condizioni previsti dal piano; l'obbligazione originaria viene sostituita dalla nuova obbligazione oggetto della proposta omologata, sicché il consumatore non è più obbligato per l'importo originario del debito, ma solo per il diverso (e inferiore) importo promesso nel piano, il cui adempimento lo libera definitivamente da tutti i debiti anteriori.
- **Blocco definitivo delle esecuzioni e caducazione dei giudizi monitori pendenti:** la sentenza conferma il blocco di tutte le azioni esecutive e cautelari individuali sino alla completa esecuzione del piano. Inoltre, il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori con effetti diretti anche sui giudizi civili pendenti (ad es. giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo): poiché il *quantum* e le modalità di pagamento sono ormai definiti in via esclusiva dal piano concorsuale, la domanda giudiziale originaria del creditore diviene improcedibile o superflua e l'eventuale decreto ingiuntivo opposto viene revocato dal giudice ordinario (cfr. Trib. Palermo, sent. n. 1913/2026).
- **La fase esecutiva vigilata (Art. 71 CCII):** dopo l'omologa si apre la fase attuativa. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano; l'OCC vigila sull'esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà, riferisce per iscritto al giudice ogni sei mesi sullo stato di esecuzione e, terminati i pagamenti, presenta, sentito il debitore, una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano.

10.7 Patologie del piano: revoca dell'omologazione e conversione in liquidazione controllata (Artt. 72–73 CCII)

La tutela concessa con l'omologazione esige correttezza sino alla fine dei pagamenti. Ai sensi dell'art. 72 CCII, il giudice (anche d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi interessato, in contraddittorio con il debitore) revoca l'omologazione qualora:

- sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
- sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti o commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano, oppure qualora il piano sia divenuto inattuabile per cause sopravvenute e non sia possibile modificarlo.

In caso di revoca dell'omologazione, ai sensi dell'art. 73 CCII, il Tribunale — su istanza del debitore (o di un creditore/PM nei casi di frode o inadempimento) — può disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata.

11. Approfondimento II: La liquidazione controllata del sovraindebitato (Artt. 268-277 CCII)

11.1 Natura giuridica, funzione e parallelismo con la liquidazione giudiziale

La liquidazione controllata del sovraindebitato (che ha preso il posto della “liquidazione del patrimonio” della Legge n. 3/2012) è la procedura concorsuale a carattere integralmente liquidatorio. Essa soccorre quando il debitore (consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo, ex imprenditore) non possiede i requisiti soggettivi per accedere al piano del consumatore o non è economicamente in grado di sostenere un piano di ristrutturazione, ma dispone di un patrimonio o di flussi reddituali, anche modesti, da destinare al soddisfacimento dei creditori. Come chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, rispetto alla liquidazione giudiziale delle grandi imprese, la liquidazione controllata si atteggia a “procedura minore, ma di struttura equivalente”, condividendone tutti gli aspetti sostanziali di fondo:

- entrambe sono rivolte all'apprensione e alla liquidazione dell'attivo del debitore per soddisfare il ceto creditorio nel rispetto delle cause legittime di prelazione (*par condicio creditorum*) e in esecuzione di un programma redatto dal liquidatore;
- a differenza del piano del consumatore, nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata il debitore non può formulare una proposta o un piano liquidatorio vincolante, poiché la gestione e la liquidazione dell'attivo sono attribuite per legge agli organi della procedura.

11.2 Chi può chiederla e il limite dell'assenza di attivo (Art. 268 CCII)

La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere presentata:

- dal debitore stesso in stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza), personalmente con l'assistenza dell'OCC (art. 269 CCII);
- da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali (ma, se il debitore è una persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore se

l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII).

Anche quando la domanda proviene volontariamente dal debitore, la giurisprudenza richiede la presenza di un attivo (mobiliare, immobiliare o quote di stipendio/pensione) o comunque di margini di utilità distribuibile ai creditori (salvo il ricorso, in caso di totale assenza di utilità, all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII).

11.3 Il requisito della “meritevolezza” e gli obblighi informativi della relazione OCC dopo il Correttivo-ter (Cass. n. 11603/2026)

Uno dei nodi giuridici più importanti riguarda la rilevanza della condotta pregressa del debitore (“meritevolezza”) nella liquidazione controllata. Sul punto è intervenuta con un fondamentale principio di diritto la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (in continuità con Cass. n. 22074/2025), chiarendo la portata dell'art. 269, comma 2, CCII come modificato dal Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024):

1

Assenza di un requisito sostanziale di “meritevolezza” per l'apertura della procedura: il legislatore non ha previsto alcun prerequisito soggettivo di meritevolezza affinché il debitore possa essere ammesso alla liquidazione controllata (a differenza di quanto previsto dall'art. 69 CCII per il piano del consumatore). Pertanto, l'apertura della liquidazione controllata non può mai essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza fondato sulla negligenza o imprudenza del debitore nel causare il proprio dissesto; tali circostanze avranno invece pieno rilievo solo alla fine della procedura, nella successiva fase di concessione o diniego dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.

2

Obbligo informativo a pena di inammissibilità nella relazione dell'OCC: tuttavia, la Cassazione ha precisato che l'art. 269, comma 2, CCII (come riformato dal d.lgs. 136/2024) impone che la relazione dell'OCC allegata alla domanda contenga, con caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, non solo la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, ma anche l'indicazione delle “cause dell'indebitamento” e della “diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. Tale indicazione costituisce un requisito informativo indispensabile per il vaglio di ammissibilità della domanda ex art. 270 CCII, in quanto serve sia ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della genesi del dissesto, sia a consentire al futuro liquidatore di esercitare utilmente eventuali azioni risarcitorie o revocatorie volte a incrementare il patrimonio liquidabile.

11.4 La sentenza di apertura e lo spossessamento del debitore (Art. 270 CCII)

Verificati i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII, il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata (art. 270 CCII). Con tale sentenza il Tribunale:

- nomina il giudice delegato e il liquidatore (confermando di regola l'OCC o scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi);
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se tenuto), nonché dell'elenco dei creditori;

- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore via PEC la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore (salvo che il giudice autorizzi il debitore a utilizzare alcuni di essi in presenza di gravi e specifiche ragioni);
- dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet del Tribunale (nel rispetto del GDPR, oscurando i dati sensibili e le motivazioni sulla genesi del sovraindebitamento e mantenendo visibili solo nome, cognome, codice fiscale e indicazioni operative) e, se il debitore è imprenditore, la pubblicazione nel Registro delle Imprese, oltre alla trascrizione nei pubblici registri ove vi siano immobili o mobili registrati.

Sotto il profilo degli effetti sostanziali, la sentenza produce:

- **Lo spossessamento e la perdita della legittimazione processuale:** il debitore perde l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni (che passano al liquidatore) nonché la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione.
- **Il blocco assoluto delle azioni esecutive e cautelari individuali:** in attuazione del concorso formale e sostanziale dei creditori (art. 150 CCII richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII), dal giorno della sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; tutti i creditori (anche privilegiati) devono far valere i propri diritti esclusivamente in sede concorsuale di formazione dello stato passivo.

11.5 I beni e i redditi esclusi dalla liquidazione: la tutela del mantenimento familiare (Art. 268, comma 4, CCII)

La liquidazione controllata salvaguarda sempre la dignità della persona. Ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, non sono compresi nella liquidazione:

- i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, secondo l'importo fissato dal giudice (ad esempio nella casistica esaminata il Tribunale ha lasciato nella disponibilità della debitrice/del debitore una somma mensile netta per il suo sostentamento, disponendo che solo i redditi ed emolumenti eccedenti tale soglia vengano versati mese per mese al liquidatore);
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale (salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c.);
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

11.6 Svolgimento della procedura: inventario, programma di liquidazione, stato passivo e riparti (Artt. 272–275 CCII)

Una volta aperta la procedura, l'iter gestorio affidato al liquidatore segue scansioni temporali precise (cfr. Trib. Bologna, sent. n. 245/2025; Trib. Crotone, sent. n. 16/2026):

1	<p>Accesso alle banche dati e inventario (Art. 272 CCII): il liquidatore viene autorizzato dal Tribunale (ex artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.) ad accedere all'Anagrafe tributaria, all'Archivio dei rapporti finanziari, al PRA e ad acquisire tutta la documentazione bancaria del debitore. Entro trenta giorni aggiorna l'elenco dei creditori ed entro novanta giorni completa l'inventario dei beni e redige il programma di liquidazione, depositandolo per l'approvazione del giudice delegato.</p>
2	<p>Formazione dello stato passivo (Art. 273 CCII): scaduto il termine per le domande dei creditori, il liquidatore predispose un progetto di stato passivo (valutando criticamente la quantificazione e la prededucibilità dei crediti; in proposito, la giurisprudenza precisa che il compenso dell'eventuale difensore del debitore non gode di prededuzione in quanto il ricorso può essere presentato personalmente con l'OCC ex art. 269 CCII). Depositato nel fascicolo, lo stato passivo diviene esecutivo. Contro di esso i creditori possono proporre reclamo ex art. 133 CCII; la Corte di Cassazione (Ord. n. 20965/2026) ha invece precisato che il debitore sovraindebitato non è legittimato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo per contestare l'ammissione dei crediti (salva l'eccezione delle domande di rivendica/restituzione di beni ex art. 94, comma 5, CCII), poiché la tutela della massa passiva spetta al liquidatore.</p>
3	<p>Relazioni semestrali, riparti e chiusura (Artt. 275–276 CCII): durante la procedura il liquidatore riferisce ogni sei mesi al giudice delegato sull'attività svolta (allegando il conto della gestione e gli estratti conto), provvede ai riparti parziali e, terminata la liquidazione dell'attivo, presenta il rendiconto finale e chiede la chiusura della procedura.</p>

11.7 La durata massima triennale e l'esdebitazione di diritto (Artt. 276 e 280–282 CCII)

Uno dei profili più qualificanti della nuova liquidazione controllata è il suo collegamento temporale con l'esdebitazione di diritto (la cancellazione definitiva di tutti i debiti rimasti insoddisfatti):

- Ai sensi dell'art. 282 CCII, nella liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale.
- A tal fine, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione (e comunque in sede di relazione conclusiva ex art. 276 CCII), il liquidatore deposita una relazione in cui dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione, verificando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII (tra cui l'assenza di condanne penali ostative, il non aver distratto l'attivo o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, il non aver ostacolato lo svolgimento della procedura e il non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).
- Ottenuta l'esdebitazione al compimento del triennio, cessa anche l'apprensione delle quote di stipendio o pensione future del debitore.

11.8 L'accesso al patrocinio a spese dello Stato per le procedure prive di liquidità (Corte Cost. n. 121/2024)

Per garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) anche nelle liquidazioni controllate prive di liquidità immediata per sostenere costi legali, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) nella parte in cui non prevedevano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata (quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese) e la prenotazione a debito delle spese della procedura stessa.

12. Il ruolo centrale dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi)

In tutte le procedure di sovraindebitamento regolate dal Codice della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell'incapiente), l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituisce il vero perno tecnico, istruttorio e di garanzia dell'intero sistema. Istituito presso enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità (Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consigli Notarili, Camere di Commercio, Comuni) e iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (d.m. n. 202/2014), l'OCC opera per mezzo di un professionista appositamente designato: il Gestore della crisi.

Dall'analisi combinata delle norme del CCII (artt. 68, 70, 71, 269, 272-276) e della giurisprudenza più recente, le funzioni dell'OCC si articolano lungo tre direttrici fondamentali:

12.1 Fase genetica e istruttoria: ausilio e verifica rigorosa dei dati

- **Supporto nella predisposizione del piano o della domanda:** l'OCC non è un giudice, ma un ausiliario tecnico che coadiuva il debitore (e il suo eventuale difensore) nella strutturazione economico-finanziaria della proposta.
- **Verifica di veridicità e completezza documentale:** il Gestore della crisi non può limitarsi a recepire passivamente quanto dichiarato dal debitore, ma deve vagliare criticamente la completezza e l'attendibilità di tutta la documentazione prodotta, accedendo — previa autorizzazione del giudice — alle banche dati pubbliche (Anagrafe tributaria, Archivio dei rapporti finanziari, PRA, Catasto, Centrale Rischi di Banca d'Italia, SIC, carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Enti locali).

12.2 La relazione particolareggiata (Artt. 68 e 269 CCII) e l'indagine sul merito creditizio

La relazione redatta dall'OCC rappresenta il documento cardine su cui il Tribunale fonda il proprio giudizio di ammissibilità (cfr. Cass. n. 11603/2026; Cass. n. 30538/2024). Essa deve obbligatoriamente contenere:

- **L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**, nonché le ragioni dell'incapacità di adempiere (requisito richiesto a pena di inammissibilità sia nel piano del consumatore sia, dopo il d.lgs. 136/2024, nella liquidazione controllata).

- **L'analisi specifica sul rispetto del merito creditizio da parte delle banche (Art. 68, comma 3, CCII):** nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'OCC deve compiere un'attenta valutazione sulla diligenza degli istituti di credito in occasione della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 124-bis del TUB, indicando se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita familiare (cfr. Trib. Milano, sent. n. 341/2025).
- **L'attestazione di fattibilità e convenienza:** nel piano del consumatore, l'OCC attesta la ragionevole attuabilità (fattibilità economica e giuridica) del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

12.3 Fase pubblicitaria, esecutiva e di vigilanza (Artt. 70, 71 e 275 CCII)

- **Comunicazioni e pubblicità legale:** l'OCC cura la pubblicazione dei provvedimenti sul sito del Tribunale (predisponendo le versioni oscurate a tutela della privacy del debitore e dei terzi), le notifiche via PEC a tutti i creditori e raccoglie le loro osservazioni.
- **Vigilanza semestrale e relazione finale:** una volta omologato il piano (o aperta la liquidazione, ove nominato liquidatore), vigila costantemente sull'esatto adempimento, risolve le difficoltà esecutive, deposita relazioni informative scritte ogni sei mesi al giudice delegato e redige la relazione finale per la chiusura della procedura e il consolidamento dell'esdebitazione.

Nella pratica, la centralità dell'OCC significa che per il cittadino l'accesso agli strumenti di sovraindebitamento richiede una ricostruzione estremamente rigorosa, trasparente e documentata della propria situazione economica, non una semplice dichiarazione di difficoltà.

13. Sovraindebitamento, giudizio di convenienza (cram down) e confronto tra le procedure

13.1 Il meccanismo del cram down e il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (Art. 70, comma 9, CCII)

Come si è visto, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non votano sulla proposta, ma possono contestarne la convenienza economica nei venti giorni successivi alla comunicazione del piano. Cosa accade se una banca, una finanziaria o l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si oppone lamentando che il piano prevede una falcidia eccessiva del proprio credito?

La risposta è racchiusa nel principio del cosiddetto *cram down* (omologazione forzata malgrado il dissenso del creditore), disciplinato dall'art. 70, comma 9, CCII e costantemente applicato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 65/2022) e dai giudici di merito (cfr. Trib. Milano, sent. n. 341/2025; Trib. Crotone, sent. n. 15/2026):

- **Il parametro di confronto concreto:** quando un creditore (che non sia decaduto dal diritto di opporsi per aver violato il merito creditizio ex art. 69, comma 2, CCII) contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa ugualmente il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (ossia alla liquidazione controllata).
- **Valutazione realistica e non astratta:** le decisioni più recenti chiariscono che il confronto non va mai fatto con scenari astratti o meramente ipotetici (l'importo nominale del credito), bensì con ciò che il creditore incasserebbe realmente in una vendita forzata o in una liquidazione controllata, tenendo conto del deprezzamento dei beni nelle aste giudiziarie, dell'attualizzazione dei flussi, dei

tempi di realizzo e dei maggiori costi procedurali della liquidazione (cfr. Trib. Crotone, sent. n. 15/2026).

Questo punto è decisivo per il cittadino: il piano non deve essere “perfetto” né assicurare il pagamento integrale di tutti i debiti; deve però essere serio, documentato, attuabile e non peggiorativo rispetto a quanto i creditori otterrebbero in tre anni di liquidazione controllata.

13.2 Quadro sinottico di confronto: Ristrutturazione dei debiti vs Liquidazione controllata

Per orientare immediatamente il cittadino nella scelta dello strumento più idoneo, si riportano le differenze strutturali tra le due procedure principali:

	Ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)	Liquidazione controllata (art. 268 CCII)
Soggetti ammessi	Solo il consumatore per debiti contratti per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale.	Qualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo, ex imprenditore).
Spossessamento dei beni	Assente. Il consumatore conserva la proprietà e l'amministrazione dei propri beni (e può salvare l'abitazione principale continuando a pagare il mutuo ex art. 67, comma 5, CCII), impegnandosi a eseguire i pagamenti promessi nel piano sotto la vigilanza dell'OCC.	Totale (salvi i beni impignorabili e la quota di reddito per il mantenimento familiare). L'amministrazione e la liquidazione dei beni passano al Liquidatore nominato dal Tribunale.
Requisito soggettivo (“Meritevolezza”)	Presupposto di ammissibilità e omologa (art. 69 CCII). Il consumatore non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.	Non richiesto per l'apertura della procedura (vi è solo l'obbligo informativo dell'OCC sulle cause della crisi e sulla diligenza ex art. 269, comma 2, CCII). L'assenza di colpa grave, malafede o frode viene valutata solo alla fine del triennio per concedere l'esdebitazione ex art. 280 CCII (Cass. n. 11603/2026).
Consenso dei creditori	Non previsto. I creditori non votano; possono solo presentare osservazioni entro 20 giorni e il giudice omologa se il piano è fattibile e conveniente rispetto alla liquidazione.	Non previsto. L'apertura è un atto dovuto al ricorrere dei presupposti di legge; i creditori presentano domanda di ammissione allo stato passivo entro 90 giorni.

	Ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)	Liquidazione controllata (art. 268 CCII)
Durata e modalità di esdebitazione	Durata flessibile stabilita dal piano in base alla sostenibilità della rata (senza un tetto massimo rigido di legge); l'effetto esdebitatorio si consolida con l'integrale adempimento del piano omologato.	Esdebitazione di diritto decorsi 3 anni dall'apertura (o alla chiusura se anteriore), dichiarata con decreto del Tribunale previa verifica delle condizioni dell'art. 280 CCII.

14. Risparmio e credito: il vero punto di equilibrio dell'ordinamento

Uno sguardo d'insieme alle fonti esaminate dimostra che la tutela costituzionale del risparmio e l'agevolazione dell'accesso al credito non sono affatto obiettivi contrapposti o inconciliabili. L'ordinamento giuridico contemporaneo ricerca piuttosto un punto di equilibrio dinamico e sostenibile:

- da un lato, il cittadino deve poter accedere al credito al consumo in modo fluido e non discriminatorio quando ciò serve a sostenere i propri progetti di vita e i bisogni della famiglia;
- dall'altro lato, però, l'erogazione del credito non deve mai degenerare fino a trasformarsi in una trappola finanziaria o in un fattore di vulnerabilità strutturale ed emarginazione sociale.

Proprio per presidiare questo delicato equilibrio, il legislatore europeo e quello nazionale hanno progressivamente rafforzato una serie concatenata di tutele:

- la trasparenza pubblicitaria e contrattuale delle offerte di finanziamento;
- la qualità, la chiarezza e l'utilità concreta dell'informazione precontrattuale (SECCI, PIES, indicazione corretta del TAEG);
- l'obbligo stringente di verifica preventiva della sostenibilità del finanziamento (merito creditizio rafforzato dal d.lgs. 212/2025);
- i diritti patrimoniali del consumatore in caso di rimborso ed estinzione anticipata del prestito;
- i rimedi civili e amministrativi contro le clausole contrattuali abusive e le pratiche commerciali scorrette;
- infine, l'efficacia delle procedure giudiziali di uscita dalla crisi da sovraindebitamento.

15. Cosa deve sapere, in pratica, un cittadino prima di chiedere un finanziamento

Alla luce delle norme e delle sentenze esaminate, prima di apporre la propria firma su un qualsiasi contratto di credito al consumo o mutuo, il cittadino avveduto dovrebbe osservare scrupolosamente queste sette regole di condotta preventiva:

A

Verificare il costo complessivo dell'operazione (oltre la singola rata)

È un errore gravissimo limitarsi a valutare se l'importo della rata mensile sembri "abbordabile". Occorre sempre controllare la durata complessiva del prestito (quante rate si dovranno pagare), verificare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) confrontandolo con il TAN (Tasso Annuo Nominale) e comprendere analiticamente quali voci di spesa accessoria (istruttoria, incasso rata, imposte, intermediazione) vi rientrano e quanto si pagherà in totale tra capitale e interessi alla fine del piano.

B

Pretendere assoluta chiarezza su polizze assicurative e servizi accessori

Quando insieme al prestito viene proposta una polizza assicurativa, il cittadino deve verificare se tale copertura sia realmente facoltativa (potendo quindi rinunciare senza subire penalizzazioni) oppure se sia, nei fatti, una condizione necessaria per ottenere il credito o per ottenerlo a quel determinato tasso di interesse. Nel primo caso è bene verificare la presenza del doppio TAEG (con e senza polizza); nel secondo caso il costo della polizza deve essere obbligatoriamente conteggiato nel TAEG dichiarato dalla finanziaria.

C

Rendere dichiarazioni rigorosamente veritiere e complete

Al momento dell'istruttoria è fondamentale dichiarare con esattezza i propri redditi, i carichi familiari, l'esistenza di canoni di affitto e la presenza di altri impegni finanziari in corso. Fornire informazioni false, gonfiate o reticenti (magari su suggerimento di intermediari poco scrupolosi per "far passare la pratica") espone a conseguenze giuridiche gravissime, precludendo in futuro la possibilità di contestare la concessione abusiva del credito e sbarrando la strada all'omologazione delle procedure di composizione della crisi per colpa grave o malafede.

D

Conservare integralmente tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale

Fin dal primo contatto con la banca o la finanziaria, occorre farsi consegnare e archiviare con cura il modulo SECCI/PIES, la copia integrale del contratto sottoscritto, il piano di ammortamento, le condizioni di polizza e gli estratti conto dei pagamenti. La disponibilità della prova documentale è infatti decisiva sia per contestare eventuali vizi o nullità del contratto, sia per reclamare il rimborso di costi non dovuti, sia per istruire correttamente una procedura di sovraindebitamento dinanzi all'OCC.

E

Ricordare il diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata

Se si decide di chiudere anticipatamente un prestito o di rinnovare una cessione del quinto prima della scadenza naturale, bisogna sapere che la legge garantisce il diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito (interessi e altri oneri per la durata residua). Occorre quindi controllare attentamente il conteggio estintivo elaborato dall'istituto e verificare che siano stati detratti tutti i costi proporzionali, diffidando delle clausole contrattuali che ne escludono la rimborsabilità.

F

In caso di rifiuto per segnalazioni in banca dati, esigere informazioni immediate

Se la richiesta di finanziamento viene respinta a causa di evidenze negative risultanti dalla consultazione di una banca dati creditizia (SIC o Centrale Rischi), il consumatore deve esercitare il proprio diritto a conoscere immediatamente e gratuitamente quale specifica banca dati è stata interrogata e quale esito ha determinato il rifiuto, così da poter attivare le procedure di verifica, accesso e rettifica dei dati inesatti o non aggiornati.

G

Di fronte a una decisione automatizzata, pretendere l'intervento e le spiegazioni umane

Per tutte le pratiche valutate a partire dal 2026 mediante sistemi algoritmici o di trattamento automatizzato dei dati personali (d.lgs. 212/2025), il cittadino che si veda negare il credito o applicare condizioni sfavorevoli non deve subire passivamente il responso del computer: ha il diritto legale di chiedere l'intervento di un operatore umano, di ricevere una spiegazione comprensibile della logica adottata dall'algoritmo, di esporre le proprie ragioni e di ottenere il riesame della decisione.

16. Cosa deve sapere chi è già sovraindebitato

Quando la situazione debitoria ha già superato il livello di guardia ed è diventata insostenibile rispetto alle entrate mensili, è essenziale non farsi prendere dal panico e non ricorrere a ulteriore credito (che aggraverebbe soltanto la spirale passiva). Dalle fonti esaminate emerge un percorso logico e operativo in quattro passaggi a cui attenersi:

1

Operare una fotografia esatta e analitica del proprio bilancio: il primo passo consiste nel ricostruire con assoluta precisione tutte le poste passive (debiti bancari, finanziari, fiscali, previdenziali, condominiali, verso privati), le entrate reddituali certe del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto e l'ammontare reale delle spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia.

2

Verificare la praticabilità di una ristrutturazione dei debiti del consumatore: rivolgendosi all'OCC (o a un professionista esperto che si interfacci con l'OCC), occorre verificare se sussistano la qualifica di consumatore, l'assenza di colpa grave e un margine reddituale stabile (al netto delle spese di mantenimento) che consenta di formulare un piano di rientro sostenibile, anche con stralcio parziale del debito.

3

Valutare, in alternativa, la strada della liquidazione controllata: qualora non vi siano le condizioni soggettive od oggettive per sostenere un piano di ristrutturazione, occorre valutare l'accesso alla liquidazione controllata, mettendo a disposizione dei creditori il proprio attivo o la quota di reddito eccedente il minimo vitale per ottenere, al termine del percorso, il beneficio dell'esdebitazione.

4

Bando alle omissioni e alle ricostruzioni approssimative: nel dialogo con l'OCC e con il Tribunale bisogna evitare qualsiasi reticenza, dimenticanza o approssimazione, poiché la completezza documentale e la trasparenza assoluta costituiscono il presupposto imprescindibile per il buon esito della procedura.

Il messaggio di fondo è chiaro: l'ordinamento giuridico attuale non guarda più al debitore in difficoltà economica esclusivamente in chiave sanzionatoria o punitiva. La legge e i giudici riconoscono pienamente che l'indebitamento eccessivo può dipendere da eventi esterni sfavorevoli, perdita del lavoro, crisi familiari o condizioni di vulnerabilità. In cambio di questa apertura protettiva, però, il sistema pretende dal cittadino la massima trasparenza, correttezza e collaborazione.

17. I principali orientamenti giurisprudenziali da ricordare

In sintesi, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale consente oggi di fissare otto punti fermi consolidati:

- **Forte protezione del contraente debole:** il credito al consumo costituisce una materia caratterizzata da norme imperative di spiccata protezione del consumatore, volte a colmare l'asimmetria informativa e contrattuale.
- **Serietà dell'istruttoria bancaria:** il finanziatore ha l'obbligo giuridico e professionale di verificare seriamente e in modo approfondito il merito creditizio del richiedente prima di concedere il prestito.
- **Finalità preventiva della verifica:** l'obbligo di valutazione del merito creditizio non tutela solo la banca, ma serve espressamente anche a proteggere il consumatore ed evitare che cada in uno stato di sovraindebitamento (principio ribadito dalla Corte di giustizia e dal d.lgs. 212/2025).
- **Effettività dell'informazione:** il consumatore ha diritto a ricevere informazioni precontrattuali e contrattuali chiare, comprensibili e concretamente utili per comprendere i propri diritti e il costo reale dell'operazione, senza rinvii normativi incomprensibili.
- **Diritto alla riduzione dei costi nell'estinzione anticipata:** in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito.
- **Nullità delle clausole limitative:** le clausole contrattuali che escludono o comprimono il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata sono nulle per abusività ai sensi del Codice del consumo.
- **Binarismo dei rimedi concorsuali:** lo stato di sovraindebitamento del consumatore può essere efficacemente affrontato e risolto attraverso gli strumenti della ristrutturazione dei

debiti del consumatore o della liquidazione controllata.

- **Centralità della buona fede del debitore:** per accedere utilmente a tali strumenti di composizione della crisi occorrono sempre trasparenza, completezza documentale e assenza di atti in frode o di colpa grave/malafede nei casi in cui la legge lo richieda.

18. Conclusione

Il messaggio complessivo che promana dall'ordinamento vigente è netto e rassicurante: il cittadino non deve essere lasciato solo in balia delle dinamiche del mercato finanziario, né nella fase fisiologica in cui il credito gli viene offerto e concesso, né nella fase patologica in cui il peso del debito diventa eccessivo e insostenibile.

L'architettura di tutela predisposta dalla legge si sviluppa in modo coerente su tre livelli temporali:

1

Prima del contratto (tutela preventiva): attraverso stringenti obblighi di informazione precontrattuale, trasparenza sul TAEG, verifica approfondita del merito creditizio e garanzie contro le decisioni algoritmiche opache.

2

Durante lo svolgimento del rapporto (tutela contrattuale): garantendo il diritto alla trasparenza continua, alla protezione contro le clausole vessatorie o i costi assicurativi occulti e al rimborso proporzionale del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata.

3

Dopo l'insorgere della crisi (tutela rimediale e concorsuale): mettendo a disposizione strumenti legali strutturati di composizione del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata) sotto l'egida dell'OCC e del Tribunale, con la concreta prospettiva di riconquistare un nuovo equilibrio economico e personale (*fresh start*).

FAQ essenziali per il cittadino: risposte pratiche ai dubbi più frequenti

FAQ 1 – Se ho firmato alcuni contratti di finanziamento e poi mi trovo in difficoltà economica perché non riesco più a sostenere la spesa delle rate, la colpa è solo mia?

No, la responsabilità non ricade necessariamente solo sul cittadino. Le fonti normative e giurisprudenziali dimostrano chiaramente che anche la banca o la società finanziaria è gravata da specifici e rigorosi doveri professionali di verifica preventiva (valutazione del merito creditizio), trasparenza e correttezza contrattuale (*responsible lending*). Se l'intermediario ha concesso prestiti che apparivano fin dall'inizio palesemente insostenibili rispetto al reddito del cliente, ha violato un preciso obbligo di legge. Tuttavia, questa tutela presuppone che il consumatore, a sua volta, abbia agito con lealtà (*responsible borrowing*), fornendo al momento della richiesta dati reddituali, patrimoniali e familiari veritieri e completi.

FAQ 2 – Se la banca o la finanziaria ha deciso di concedermi il prestito, vuol dire automaticamente che quel debito era sostenibile per me?

Non necessariamente. Nella prassi commerciale accade talvolta che il credito venga erogato con istruttorie superficiali o facendo affidamento su garanzie automatiche (come la trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione) senza valutare se ciò che resta al cittadino sia sufficiente per vivere. Proprio per contrastare queste distorsioni l'ordinamento impone l'obbligo legale di valutazione approfondita del merito creditizio anche nell'interesse del consumatore. Se tale verifica è stata omessa, svolta male o in modo meramente formale e apparente, possono derivarne precise conseguenze giuridiche a carico dell'intermediario. È bene tuttavia rimarcare che, per far valere tali profili in giudizio, vi devono essere responsabilità ed omissioni istruttorie evidenti e documentabili.

FAQ 3 – Posso ottenere un risarcimento dei danni dalla banca solo perché mi è stato concesso troppo credito rispetto alle mie possibilità?

No, il risarcimento non scatta mai in modo automatico. La giurisprudenza chiarisce che non basta affermare genericamente di essere stati "finanziati troppo". Per ottenere una pronuncia risarcitoria per concessione abusiva o irresponsabile del credito, il consumatore che agisce in giudizio ha l'onere di allegare e provare concretamente quattro elementi cumulativi:

- 1. La violazione dell'obbligo di verifica:** l'inadempimento da parte dell'intermediario ai doveri di adeguata istruttoria sul merito creditizio.
- 2. La situazione economica già critica:** il fatto che, già al momento preciso della concessione del prestito contestato, vi fosse uno squilibrio patrimoniale o reddituale tale da rendere il finanziamento oggettivamente insostenibile.
- 3. Il nesso causale:** il legame diretto di causa-effetto tra l'erogazione di quel finanziamento e l'aggravamento del dissesto economico.
- 4. Il danno concretamente subito:** l'esistenza e la quantificazione di uno specifico pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale effettivamente sofferto a causa della condotta della banca.

FAQ 4 – Se quando ho chiesto il prestito avevo già altri debiti o finanziamenti in corso, la banca doveva accorgersene?

Sì, se tali informazioni erano conoscibili usando la normale diligenza professionale. L'intermediario finanziario è un operatore qualificato che dispone dell'accesso ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), alla Centrale Rischio e all'analisi delle buste paga e degli estratti conto del cliente. Pertanto, se l'esistenza di pregressi impegni finanziari o di una storia creditizia già appesantita era agevolmente acquisibile con l'ordinaria diligenza professionale (e ancor più oggi, alla luce dell'obbligo di verifica approfondita previsto dal d.lgs. 212/2025), il fatto che la banca abbia ignorato tali evidenze diventa un elemento altamente rilevante per contestare la concessione irresponsabile del credito, sia in sede civile sia nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.

FAQ 5 – Se io stesso ho fornito alla banca informazioni inesatte, false o incomplete per ottenere il prestito, sono comunque tutelato dalla legge?

In questo caso la tutela legale si riduce drasticamente fino ad annullarsi. Tutte le decisioni giurisprudenziali in materia di credito al consumo e di sovraindebitamento valorizzano la correttezza e la buona fede del debitore. Se il cittadino ha costruito l'accesso al credito su una falsa rappresentazione della propria realtà economica (ad esempio tacendo l'esistenza di un canone di affitto, dichiarando una convivenza inesistente o alterando i dati sui carichi familiari e sui redditi), non solo non potrà rimproverare alla banca un difetto di istruttoria da lui stesso provocato, ma tale condotta mendace inciderà in modo estremamente negativo anche sulla possibilità di accedere agli strumenti di composizione della crisi, integrando quell'ipotesi di "colpa grave o malafede" che impedisce al giudice di omologare il piano del consumatore.

FAQ 6 – Cosa posso fare concretamente se ormai i debiti sono troppi e non riesco più a pagare le rate?

Quando l'esposizione debitoria è divenuta strutturalmente insostenibile, accanto a eventuali soluzioni stragiudiziali legate alla contestazione o rinegoziazione di singole posizioni contrattuali (es. verifica di costi occulti, recupero di somme per estinzioni anticipate pregresse, piani di rientro a saldo e stralcio su un singolo debito), l'ordinamento offre due strade maestre per gestire e risolvere la situazione di crisi nel suo complesso dinanzi al Tribunale:

- **La ristrutturazione dei debiti del consumatore:** un piano sostenibile basato sulle proprie reali capacità di reddito per pagare i creditori in misura parziale o dilazionata, ottenendo la cancellazione del debito residuo.
- **La liquidazione controllata del sovraindebitato:** la messa a disposizione del proprio patrimonio o della quota di reddito eccedente il mantenimento familiare in una procedura gestita da un liquidatore nominato dal Tribunale, finalizzata alla successiva esdebitazione.

FAQ 7 – Per poter accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore devo dimostrare di essere “meritevole”?

La legge oggi richiede, quale condizione soggettiva di ammissibilità, che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le decisioni dei tribunali più recenti mostrano sul punto un approccio pragmatico e molto meno punitivo rispetto al passato: per negare l'accesso alla procedura non basta affatto constatare che il debitore “si è indebitato troppo” in rapporto al suo stipendio. Il giudice deve guardare alle cause concrete e storiche della crisi: se l'indebitamento non nasce da spese voluttuarie, sperperi o frodi, ma dal tentativo di far fronte a bisogni reali o da un crollo imprevisto delle entrate, il requisito soggettivo viene ritenuto soddisfatto.

FAQ 8 – Se i miei debiti sono nati per far fronte a esigenze familiari o abitative, questo aspetto viene tenuto in considerazione dal giudice?

Sì, conta moltissimo a favore del cittadino. Le pronunce giurisprudenziali più recenti attribuiscono un rilievo centrale alla natura e allo scopo dell'indebitamento: quando i prestiti sono stati contratti per soddisfare esigenze di vita primaria, bisogni familiari, abitativi, di salute o comunque socialmente rilevanti (senza alcuna finalità speculativa o di lusso), i giudici tendono costantemente a escludere che in tale condotta possa ravvisarsi una colpa grave del debitore, favorendo così l'omologazione del piano di ristrutturazione.

FAQ 9 – Avviare una procedura di sovraindebitamento serve a bloccare i pignoramenti sullo stipendio, sul conto o sulla casa?

Sì, la protezione del patrimonio dalle azioni individuali dei creditori è uno degli effetti principali di queste procedure:

- **Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore:** già in fase di apertura (su richiesta del debitore) il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore; con l'omologazione, poi, sono inibite nuove azioni esecutive per tutta la durata del piano.
- **Nella liquidazione controllata:** l'effetto protettivo è automatico per legge fin dalla sentenza di apertura della procedura; da quel momento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni e sui redditi compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.

FAQ 10 – Chi mi aiuta tecnicamente a preparare le carte e a gestire la procedura davanti al Tribunale?

Il soggetto istituzionale deputato ad assistere e controllare tecnicamente il percorso è l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento), tramite la figura del Gestore della crisi appositamente nominato (affiancato, di regola, dal legale di fiducia del debitore). Tutte le sentenze richiamano il ruolo centrale e insostituibile dell'OCC: esso non solo aiuta nella predisposizione del piano, ma ha il compito pubblico di verificare la completezza e veridicità della documentazione, attestare al giudice la fattibilità economica del piano e, una volta ottenuta l'omologazione, vigilare passo dopo passo sulla sua corretta esecuzione.

Casi concreti: l'applicazione pratica nelle aule di giustizia

Per comprendere come i principi fin qui esposti vengano concretamente applicati dai magistrati, è utile esaminare cinque casi reali tratti dalla giurisprudenza di merito recente, suddivisi tra ipotesi di successo e ipotesi di rigetto delle domande del debitore.

A. Quando il piano del consumatore è ammesso e omologato

Caso concreto n. 1 – Debiti nati per bisogni familiari e successivo peggioramento della situazione economica

La vicenda e la decisione: Il Tribunale di Massa, ad esempio, è stato chiamato a valutare la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da un consumatore gravato da diverse esposizioni finanziarie. Il giudice ha omologato il piano rilevando due circostanze decisive: in primo luogo, tutti i debiti erano stati contratti per far fronte a ordinari scopi familiari e abitativi, in totale assenza di finalità speculative o di spese sproporzionate al tenore di vita; in secondo luogo, al momento in cui i contratti erano stati originariamente sottoscritti, l'importo complessivo delle rate mensili appariva del tutto proporzionato e sostenibile rispetto alle entrate reddituali dell'epoca, mentre lo stato di insolvenza successivo era maturato a causa di un imprevedibile mutamento peggiorativo delle condizioni familiari ed economiche del nucleo.

Indicazione pratica per il cittadino

Questo precedente insegna che la ricostruzione storica ("cronistoria") dell'indebitamento è fondamentale. Se il debitore, attraverso i documenti, riesce a dimostrare che nel momento in cui ha firmato i prestiti il peso delle rate era compatibile con il suo stipendio e che la crisi è scaturita solo successivamente a causa di eventi esterni sopravvenuti (separazione, calo del reddito, nuove spese familiari), la valutazione del Tribunale sull'assenza di colpa grave ("meritevolezza") sarà pienamente favorevole.

Caso concreto n. 2 – Assenza di contestazioni dei creditori e piano attestato come fattibile

La vicenda e la decisione: Dinanzi al Tribunale di Catania, un consumatore ha presentato un piano di ristrutturazione accuratamente calibrato sulle proprie entrate medie mensili e corredato dall'attestazione positiva dell'OCC. Il Tribunale ha proceduto all'omologazione del piano valorizzando, tra gli altri elementi, il fatto che nel termine di legge di venti giorni successivi alla comunicazione formale della proposta finale e della relazione dell'OCC, nessuno dei creditori coinvolti aveva presentato osservazioni o contestazioni, unitamente al riscontro oggettivo che il piano appariva concretamente sostenibile e fattibile sulla base dei flussi reddituali medi del ricorrente.

Indicazione pratica per il cittadino

Un piano di ristrutturazione ben costruito fin dall'inizio, basato su cifre realistiche, sostenibile nel tempo e supportato da un dossier documentale ineccepibile ha altissime probabilità di successo. Quando l'OCC attesta con rigore la fattibilità della proposta e la convenienza rispetto alla liquidazione, spesso gli stessi istituti di credito scelgono di non formulare opposizioni strumentali, spianando la strada all'omologa del giudice.

Caso concreto n. 3 – La sproporzione del debito non equivale a colpa grave (Tribunale di Crotone)

La vicenda e la decisione: In un procedimento caratterizzato da una forte sproporzione tra l'ammontare complessivo dei debiti accumulati dal ricorrente e il suo modesto patrimonio, il Tribunale di Crotone ha pronunciato una decisione di grande rilievo garantista. Il giudice ha affermato che la mera sproporzione aritmetica tra debito e patrimonio non costituisce, da sola, un indice decisivo di colpa grave. L'indagine giudiziale deve invece concentrarsi sulle cause concrete che hanno generato il sovraindebitamento, negando il beneficio solo in presenza di specifiche condotte del debitore connotate da particolare disvalore etico-giuridico, quali lo sperpero di denaro in beni futili, il compimento di operazioni finanziarie di puro rischio o azzardo, l'intento deliberato di pregiudicare i creditori (assumendo debiti sapendo già di non poterli mai onorare) o l'occultamento doloso di parti dell'attivo.

Indicazione pratica per il cittadino

Il debitore non deve rinunciare a priori a difendersi temendo che l'importo molto elevato dei suoi debiti gli precluda l'accesso alla legge sul sovraindebitamento. Non basta che un creditore obietti che il cittadino "ha fatto troppi debiti": ciò che conta davanti al giudice è spiegare e provare perché quei debiti sono stati contratti e come si è progressivamente deteriorata la situazione economica.

B. Quando la domanda o la contestazione del debitore può fallire

Caso concreto n. 4 – Contestazione alla banca per "abuso di credito" priva di prova concreta

La vicenda e la decisione: In un giudizio di opposizione promosso da un consumatore contro l'istituto finanziatore, il debitore invocava l'abuso nella concessione del credito e la violazione dell'art. 124-bis TUB per paralizzare la pretesa della banca e ottenere il risarcimento. Il Tribunale di Tivoli ha integralmente respinto le domande dell'opponente, rilevando una grave carenza probatoria: il consumatore si era limitato a contestazioni astratte, senza allegare elementi oggettivi e documentali idonei a dimostrare l'effettiva incompletezza o superficialità dell'istruttoria svolta dal finanziatore, né aveva provato di trovarsi già in una situazione di crisi o insolvenza al momento della stipula del contratto; per di più, il presunto danno subito non era stato né specificamente allegato né tantomeno provato.

Lezione pratica per il cittadino

Nelle aule di tribunale gli slogan difensivi non funzionano. Ripetere genericamente "la banca non doveva finanziarmi perché guadagnavo poco" non basta a vincere una causa o a bloccare un decreto ingiuntivo. Per far valere la violazione del merito creditizio servono fatti precisi, documenti storici dell'epoca del contratto (buste paga, dichiarazioni dei redditi, altri contratti già attivi in quel momento), la prova dell'omissione istruttoria della banca e la dimostrazione rigorosa del nesso causale e del danno patito.

Caso concreto n. 5 – Informazioni non veritiere o reticenti rese dal debitore

La vicenda e la decisione: Nelle decisioni sul sovraindebitamento più recenti (come il già citato caso del 2025 relativo a dichiarazioni mendaci su convivenza, affitto e redditi familiari) emerge con estrema fermezza il principio secondo cui le procedure concorsuali di esdebitazione non tutelano chi abbia costruito l'accesso al credito o l'accesso alla procedura giudiziale su dati falsi, alterati o reticenti. La logica di fondo seguita dai giudici è costante: il beneficio della ristrutturazione dei debiti presuppone

l'assenza di colpa grave, malafede o frode e la piena, assoluta attendibilità della documentazione depositata.

Lezione pratica per il cittadino

Chi desidera essere concretamente aiutato dagli strumenti del Codice della crisi deve presentarsi davanti all'OCC e al Giudice "a mani pulite", con un corredo documentale completo e con dichiarazioni rigorosamente fedeli alla realtà dei fatti. Qualsiasi tentativo di nascondere circostanze scomode o di manipolare i dati rischia di far naufragare l'intera procedura.

Quali documenti servono per una valutazione seria sul sovraindebitamento (Guida alla raccolta del dossier)

Chi intende affrontare in modo professionale e risolutivo un problema di sovraindebitamento (o valutare una contestazione sui contratti di credito) non può presentarsi dal professionista o all'OCC a mani vuote. È indispensabile raccogliere e ordinare preventivamente un dossier documentale completo, articolato nelle seguenti categorie:

1. Documentazione anagrafica e familiare

- Documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del debitore.
- Certificato di stato di famiglia aggiornato (fondamentale per individuare i componenti del nucleo, i soggetti fiscalmente a carico e calcolare correttamente la quota di reddito necessaria al mantenimento familiare).

2. Documentazione contrattuale e bancaria (la fotografia del debito e dei flussi)

- Copia integrale di tutti i contratti di finanziamento sottoscritti: prestiti personali, mutui ipotecari o chirografari, contratti di carte di credito revolving, contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazioni di pagamento (completi di moduli SECCI/PIES, piani di ammortamento ed eventuali polizze assicurative abbinate).
- Estratti conto bancari e postali degli ultimi anni (necessari sia per verificare il regolare addebito delle rate e la movimentazione del denaro, sia per dimostrare l'assenza di atti dispositivi anomali o in frode ai creditori).
- Elenco analitico e completo di tutti i creditori, con indicazione per ciascuno della denominazione, dell'importo originario, del debito residuo aggiornato e della natura del credito (es. banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comuni per tributi locali, INPS, condominio, fornitori di utenze, privati).

3. Documentazione reddituale e lavorativa

- Ultime buste paga o cedolini della pensione, Certificazioni Uniche (CU) e dichiarazioni dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF) degli ultimi anni, utili a ricostruire la capacità reddituale attuale e a confrontarla con quella esistente all'epoca di stipula dei prestiti.

4. Documentazione sulle spese fisse e sul mantenimento familiare

- Documenti attestanti il pagamento di canoni di locazione (contratto di affitto registrato e ricevute dei bonifici) o delle rate del mutuo abitativo.
- Documentazione relativa a spese mediche rilevanti o continuative, spese di assistenza a familiari disabili o non autosufficienti, spese scolastiche e bollette delle utenze domestiche principali (indispensabili per giustificare al giudice il fabbisogno mensile incompressibile della famiglia).

5. Documentazione su azioni legali, solleciti e patrimonio

- Eventuali atti giudiziari o stragiudiziali ricevuti: comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, lettere di messa in mora di società di recupero crediti, decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento (dello stipendio, del conto corrente o immobiliari), avvisi di accertamento o cartelle esattoriali.
- Visure catastali e ispezioni ipotecarie (per verificare la titolarità di immobili o terreni e la presenza di ipoteche o pignoramenti trascritti) e visure PRA (Pubblico Registro Automobilistico, per documentare i veicoli intestati al debitore).

6. Documentazione storica sulle cause della crisi (la prova della “non colpevolezza”)

- Tutta la documentazione idonea a provare gli eventi imprevisti e sopravvenuti che hanno rotto l'equilibrio economico originario: lettere di licenziamento, provvedimenti di cassa integrazione, chiusure di partita IVA, sentenze o accordi di separazione/divorzio con obblighi di mantenimento, certificati medici o verbali di invalidità attestanti gravi patologie sopravvenute, documentazione sul calo del fatturato o del reddito familiare.

I 5 errori da evitare

Nell'affrontare una crisi da sovraindebitamento, il comportamento del debitore può fare la differenza tra il successo dell'esdebitazione e il rigetto della domanda. Ecco i cinque errori più frequenti e pericolosi da evitare:

<p>ERRORE</p> <p>1</p>	<p>Aspettare troppo tempo prima di agire (la “politica dello struzzo”)</p> <p>Ignorare le lettere di sollecito o attendere passivamente che la situazione si risolva da sola è l'errore più dannoso. Più tempo si lascia trascorrere dall'inizio delle difficoltà, più maturano interessi moratori e spese legali; nel frattempo le finanziarie cedono i crediti deteriorati (NPL) a società di recupero, partono i decreti ingiuntivi e si subiscono pignoramenti sullo stipendio o sulla casa che erodono i margini di manovra per costruire serenamente un piano di ristrutturazione.</p>
<p>ERRORE</p> <p>2</p>	<p>Nascondere o dimenticare i debiti “minori” o verso soggetti non bancari</p> <p>Molti cittadini pensano erroneamente di dover dichiarare nell'OCC solo i debiti verso le banche o le finanziarie, omettendo piccoli debiti privati, bollette arretrate, quote condominiali, multe stradali o tasse locali. Nelle procedure di sovraindebitamento vige il principio dell'universalità soggettiva e oggettiva: la ricostruzione del passivo deve essere assolutamente completa e includere tutti i creditori, nessuno escluso. Omettere volontariamente dei debiti falsa la fattibilità del piano e può integrare un atto in frode o di malafede che fa revocare o rigettare l'omologa.</p>
<p>ERRORE</p> <p>3</p>	<p>Confondere la difficoltà economica con l'impossibilità assoluta di accedere alla procedura</p> <p>Spesso chi ha uno stipendio o una pensione modesta rinuncia a informarsi pensando “non ho abbastanza soldi per fare un piano”. È un grave equivoco: la legge non richiede di pagare i debiti per intero. Anche un debitore con un reddito contenuto può accedere con successo a un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (eventualmente con l'apporto di modeste risorse esterne di familiari) o a una liquidazione controllata, purché la proposta sia seria, commisurata alle sue reali possibilità e più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>
<p>ERRORE</p> <p>4</p>	<p>Pensare che ogni responsabilità sia automaticamente della banca</p> <p>Come evidenziato dall'esame della giurisprudenza (es. Tribunale di Tivoli), illudersi di poter cancellare i propri debiti limitandosi ad accusare le banche di aver concesso credito facile è un approccio fallimentare. Le fonti confermano senza dubbio i rigorosi obblighi di verifica dell'intermediario finanziario, ma richiedono sempre al cittadino una prova documentale concreta dell'inadempimento bancario e, soprattutto, presuppongono una condotta trasparente e corretta da parte del debitore stesso.</p>

ERRORE

5

Presentare una domanda approssimativa e senza un solido dossier documentale

Avviare un percorso di sovraindebitamento basandosi su ricordi vaghi, conteggi “a spanne” o dichiarazioni prive di pezze d'appoggio (contratti, estratti conto, buste paga, certificati medici o lavorativi sulle cause della crisi) rappresenta uno dei motivi statisticamente più frequenti di debolezza della posizione del debitore, rallentando il lavoro dell'OCC ed esponendo il ricorso a una declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale.

Modello pratico di autovalutazione per il cittadino (Check-list di orientamento)

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa legale o giudiziale, il cittadino può utilizzare questo questionario strutturato di autovalutazione. Rispondere con sincerità a queste domande aiuta a fare chiarezza sulla propria posizione e a comprendere quale sia lo strumento giuridico più adatto al caso concreto:

Area 1 – Analisi sulla fase di concessione del credito ricevuto

- **Quanti altri finanziamenti o impegni avevo già in corso quando ho firmato gli ultimi contratti?** (Se avevi già numerose trattenute o rate attive risultanti dalle banche dati e la finanziaria ti ha concesso ulteriore liquidità senza verificare l'esposizione complessiva, può profilarsi una violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124-bis TUB).
- **Le rate complessive da pagare ogni mese erano realisticamente sostenibili rispetto al mio stipendio netto dell'epoca?** (Se già al momento della firma la somma delle rate lasciava scoperto il minimo vitale per mangiare e pagare l'affitto, il prestito era originariamente insostenibile; se invece all'inizio riuscivi a pagare regolarmente, ciò dimostra la tua buona fede originaria).
- **Quando ho chiesto i prestiti, ho consegnato alla banca tutti i documenti reddituali e familiari veri e completi?** (Se hai dichiarato il vero, sei pienamente tutelabile; se invece hai omesso dati essenziali su affitti, carichi familiari o altri debiti non tracciati, la tua tutela sul piano della “meritevolezza” potrebbe essere compromessa).
- **Il finanziatore mi ha chiesto informazioni dettagliate e verificabili o la pratica è stata approvata in modo “troppo facile” o interamente automatizzato?** (Un'istruttoria inesistente o opaca rafforza le contestazioni del consumatore, specie alla luce delle garanzie introdotte dal d.lgs. 212/2025).

Area 2 – Analisi sulle cause della crisi attuale

- **La mia attuale difficoltà a pagare le rate deriva da motivi futili o da eventi sopravvenuti e oggettivi?** (I giudici di merito, come i Tribunali di Crotone, Massa e Napoli, escludono la colpa grave quando l'indebitamento è nato per bisogni familiari o abitativi primari).
- **Dopo aver firmato i prestiti, ho subito eventi imprevisti come perdita del lavoro, cassa integrazione, riduzione del reddito, separazione coniugale, lutto o malattia?** (Se la risposta è

sì e puoi provarlo con documenti, possiedi l'argomento più forte per dimostrare al Tribunale che il tuo sovraindebitamento è incolpevole).

- **Detratte le spese essenziali per far vivere la mia famiglia, oggi posso ancora sostenere il pagamento di una rata mensile unica, magari fortemente ridotta rispetto al passato?**

(Questa risposta è lo spartiacque tecnico fondamentale: se hai un margine mensile stabile, puoi puntare alla ristrutturazione dei debiti del consumatore).

Area 3 – Analisi sulla fattibilità della procedura concorsuale

- **Possiedo (o posso recuperare rapidamente) tutta la documentazione completa dei miei debiti, dei miei redditi e dei miei conti correnti?** (Senza documenti completi l'OCC non potrà rilasciare l'attestazione di veridicità).
- **Sono nelle condizioni di proporre ai creditori un piano serio, documentato e attuabile nel tempo?** (Un piano serio non deve pagare il 100% dei debiti, ma deve garantire un pagamento sostenibile e non deteriore rispetto alla vendita forzata dei tuoi beni).
- **Se non riesco a sostenere un piano di ristrutturazione, dispongo comunque di beni (anche di modesto valore) o di quote di reddito eccedenti il minimo essenziale per il mantenimento?** (In caso affermativo, anche laddove non fosse praticabile il piano del consumatore, avrai comunque accesso alla procedura di liquidazione controllata per liberarti dai debiti).

Come leggere i risultati dell'autovalutazione

Le risposte fornite a queste dieci domande consentono di tracciare immediatamente la rotta corretta, chiarendo se nel caso specifico sia più efficace una contestazione mirata del singolo contratto (o una richiesta di rimborso per estinzione anticipata), una trattativa stragiudiziale, l'accesso a un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure l'apertura di una liquidazione controllata.

I principi chiave da ricordare (Quadro sinottico finale)

A conclusione di questa guida, dalle fonti legislative e giurisprudenziali oggi vigenti emergono sei principi cardine che ogni cittadino deve tenere a mente per tutelare i propri diritti economici:

1. **L'obbligo di diligenza del finanziatore:** la banca o la società finanziaria ha il preciso dovere legale di valutare il merito creditizio del consumatore con adeguata e approfondita diligenza professionale prima di erogare qualsiasi prestito, anche nell'interesse del cliente stesso per evitarne il sovraindebitamento.
2. **La responsabilità risarcitoria richiede la prova del danno:** la violazione del dovere di verifica del merito creditizio da parte dell'intermediario può comportare conseguenze risarcitorie e sanzionatorie, ma il danno non è mai automatico (*in re ipsa*) e va rigorosamente allegato e provato in giudizio dal consumatore.
3. **I tre pilastri del piano del consumatore:** l'accesso e l'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiedono imprescindibilmente una documentazione completa e trasparente, l'attestata fattibilità economica del piano e

l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi dell'indebitamento.

- 4. La rilevanza scriminante dei bisogni familiari e degli imprevisti:** l'aver contratto debiti per far fronte a esigenze primarie di vita o familiari e il sopraggiungere di eventi avversi imprevedibili (perdita del lavoro, malattia, crisi familiare) sono elementi valorizzati dai giudici per escludere la colpa grave del debitore, anche in presenza di forti sproporzioni tra debito e patrimonio.
- 5. Il ruolo di garanzia dell'OCC:** l'Organismo di Composizione della Crisi svolge un ruolo tecnico centrale e insostituibile sia nella fase genetica di verifica dei dati e attestazione del piano, sia nella successiva fase esecutiva di vigilanza sull'adempimento.
- 6. La funzione di chiusura della liquidazione controllata:** la liquidazione controllata del sovraindebitato (che esclude sempre i redditi necessari al mantenimento dignitoso della famiglia e non richiede un vaglio preventivo di "meritevolezza" per la sua apertura) resta lo strumento concorsuale di elezione per tutti i casi in cui un piano di ristrutturazione non sia soggettivamente od oggettivamente praticabile.